



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro della gioventù (MELONI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2010

Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate
per i giovani

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	17
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	22
Disegno di legge	»	24

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni che trovano la loro esemplare estrinsecazione nella partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali. Esso, infatti, reca disposizioni intese a consentire, in via sperimentale per un triennio, l'organizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, di durata non superiore a tre settimane, a cui possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti previsti; ciò al fine di consentire ai partecipanti di prendere coscienza in modo naturale, vale a dire da una conoscenza diretta e concreta, degli alti contenuti non solo professionali, ma anche etici e morali, che la professione militare comporta e che consente agli appartenenti alle Forze armate di affrontare, con consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo e ferma determinazione, gli elevatissimi rischi e i sacrifici correlati alla partecipazione alle missioni internazionali, nonché di soccorso alle popolazioni locali e di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni. I corsi non sono diretti alla promozione o all'acquisizione di titoli per l'arruolamento nelle Forze armate e, anzi, sono prioritariamente rivolti ai giovani, ragazzi e ragazze, per i quali presumibilmente essi costituiranno l'unica esperienza di vita all'interno delle Forze armate. Scopo dell'iniziativa è avvicinare i giovani ai valori delle Forze armate, con una formazione specifica al rispetto e alla difesa dei valori costituzionali, tra i quali – nel contesto globalizzato che caratterizza la comunità internazionale – assume una posizione centrale quello della partecipazione alle organizzazioni internazio-

nali che perseguono l'obiettivo di diffondere condizioni di giustizia e di pace fra i popoli e trova la sua realizzazione nella partecipazione dell'Italia, con contingenti delle Forze armate, alle missioni internazionali decise a favore della comunità internazionale per tali finalità, ovvero allorché si rendano necessari interventi di soccorso per eventi catastrofici. Durante i corsi i giovani potranno, infatti, acquisire le conoscenze di base sui compiti istituzionali delle Forze armate, riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. L'adesione ai corsi è volontaria. I giovani frequentatori assumeranno lo stato di militari, indosseranno la divisa e, al termine dei corsi, potranno aderire alle associazioni dei militari in congedo e partecipare alle attività di volontariato e alle altre iniziative da queste poste in essere, così assicurando nuova linfa e continuità di azione a tali sodalizi. L'articolato tiene conto dell'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno numero G9.8, presentato all'Assemblea del Senato in sede di conversione del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (atto Senato n. 2002).

In particolare l'articolo 1, comma 1, prevede che le Forze armate organizzino, in via sperimentale per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra le giovani generazioni la conoscenza e la condivisione dei valori che da

esse promanano e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani, in tutte le componenti operative, nelle missioni internazionali, di soccorso alle popolazioni locali e di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Il comma 2 prevede che i corsi siano intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Il comma 3 autorizza la relativa spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'articolo 2, comma 1, prevede i requisiti di partecipazione ai corsi mutuati da quelli previsti da altre norme di settore e, in particolare, da quelli previsti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (cittadinanza, età compresa tra diciotto e trenta anni, godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di primo grado; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso di sostanze stupefacenti; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi; requisiti morali e di condotta).

Il comma 2 prevede che con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, possano essere previsti ulteriori requisiti, nonché i titoli di preferenza, individuati anche in relazione ai reparti che organizzano i corsi, da far valere nel caso che il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili (abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche

di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titoli di studio; rapporti di parentela o affinità con personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande).

Il comma 3 prevede che nella domanda gli aspiranti possano indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità, e che ad essa siano allegate le certificazioni relative al possesso dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti ovvero di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, nonché la scheda vaccinale, rilasciate da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento dei corsi. In particolare, il comma 1 prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato in materia di Servizio civile nazionale e il Ministro della gioventù.

Il comma 2 dispone che dell'attivazione dei corsi sia data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, e nel sito web istituzionale del Ministero della difesa.

Il comma 3 prevede che l'ammissione ai corsi, nel limite dei posti disponibili, sia subordinata al superamento di apposita visita medica.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono intese a inserire pienamente i frequentatori

del corso nella vita del reparto ospitante. A tal fine è previsto che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e che fruiscono a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il comma 6 prevede che, con il decreto di cui al comma 1, sia disciplinata la regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dalla Difesa, versata dai frequentatori. In tal modo i giovani possono, a domanda, al termine dei corsi, trattenere l'equipaggiamento

utilizzato, senza alcun aggravio di oneri per l'amministrazione.

L'articolo 4 prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso. La disposizione è funzionale a garantire continuità di adesioni alle associazioni combattentistiche e d'arma.

L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: "Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani".

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Difesa
Amministrazione competente	Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

	2010	2011	2012
Art. 1	6.599.720	5.846.720	7.500.000
Totale effetti finanziari negativi	6.599.720	5.846.720	7.500.000

PER LA COPERTURA: Art 5

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 1

Autorizza la spesa di euro 6.599.720 per il 2010, euro 5.846.720 per il 2011 ed euro 7.500.000 per il 2012, per l'organizzazione, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate (Stage Difesa), di durata non superiore a tre settimane, a cui possono partecipare i giovani in possesso dei previsti requisiti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i seguenti parametri riferiti ai giorni di durata dei corsi (3 settimane / 21 giorni):

a. attività formativa e addestrativa:

- materiale didattico: gli oneri sono relativi all'acquisto, riproduzione e distribuzione di materiale didattico (mappe, materiale di cancelleria, etc.), indennità di insegnamento, etc.;
- attività addestrativa: gli oneri sono relativi alle spese connesse con le lezioni di tiro con l'arma individuale, orienteering, etc.;
- visite a comandi/reparti ed in località di interesse storico-militare;
- spese di trasporto: per l'impiego di varie tipologie di automezzi e materiali, utilizzando i costi orari previsti dalle tabelle di onerosità in vigore per ogni Forza armata. In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

b. personale frequentatore:

- vitto e alloggio: il personale frequentatore usufruirà delle mense di servizio, con un onere medio giornaliero pro-capite di euro 12, calcolato sulla base dei costi contrattuali previsti per i Reparti/Enti ove è presente il catering veicolato; inoltre, il personale sarà ospitato negli alloggi collettivi di servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata per tali strutture;
- liscivatura e pulizia: gli oneri sono relativi alle spese connesse alle esigenze di liscivatura del vestiario e del materiale di casermaggio, nonché a quelle per la pulizia dei locali;

- equipaggiamento e vestiario: è prevista una vestizione "minimale" con la distribuzione di uniformi da combattimento, magliette, anfibi, etc.;

c. spese generali:

- alloggio: sono previste spese di minuto mantenimento volte a rendere maggiormente confortevoli le strutture destinate ad ospitare/addestrare il personale frequentatore, compreso l'acquisto / manutenzione dei materiali di attendamento e di casermaggio;
- selezione del personale: gli oneri calcolati tengono conto delle visite mediche atte ad acquisire l'idoneità al servizio militare del personale partecipante;
- attività promozionale/propaganda: gli oneri riguardano l'attività di stampa, le riprese filmate, etc., atte a "pubblicizzare" adeguatamente il progetto;

d. spese relative al personale di inquadramento:

la quantificazione degli oneri è stata calcolata sui seguenti parametri:

- unità di personale impiegato per l'inquadramento;
- giorni di impiego del personale: 3 settimane / 21 giorni;
- costo medio relativo al compenso forfetario d'impiego, da corrispondere al personale impiegato in attività continuativa, di cui al D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163;
- costo medio relativo all'indennità di marcia o di missione, da corrispondere al personale inviato fuori dalla sede di servizio, di cui alle leggi n. 78 del 1983, n. 836 del 1973 e n. 417 del 1978.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

PROGETTO "STAGE DIFESA" - E.F. 2010

ONERI DI PERSONALE			
	numero	costi medi unitari	costi per 21 giorni
CFI personale di supporto	360	100	756.000
indennità di missione personale di supporto	360	12	90.720
TOTALE SPESE PERSONALE			846.720

ONERI DI FUNZIONAMENTO			
	numero	costi medi unitari	costi per 21 giorni
attività formativa e addestrativa:			
materiale didattico			100.000
attività addestrativa			200.000
visite in località storico-militari			170.000
spese di trasporto			250.000
costi per il personale frequentatore			
viveri	5.000	12,00	1.260.000
lisciviatura/pulizia	5.000		120.000
equipaggiamento/vestiario	5.000		1.800.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.900.000

ONERI UNA TANTUM			
attività promozionale/propaganda			100.000
selezione del personale			300.000
alloggiamento			1.453.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			1.853.000

RIEPILOGO		costi per 21 giorni
ONERI DI PERSONALE		846.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.900.000
TOTALE ONERI		4.746.720
ONERI UNA TANTUM		1.853.000
TOTALE GENERALE		6.599.720

PROGETTO "STAGE DIFESA" - E.F. 2011

ONERI DI PERSONALE			
	numero	costi medi unitari	costi per 21 giorni
CFI personale di supporto	360	100	756.000
indennità di missione personale di supporto	360	12	90.720
TOTALE SPESE PERSONALE			846.720

ONERI DI FUNZIONAMENTO			
	numero	costi medi unitari	costi per 21 giorni
attività formativa e addestrativa:			
materiale didattico			100.000
attività addestrativa			200.000
visite in località storico-militari			170.000
spese di trasporto			250.000
costi per il personale frequentatore			
viveri	5.000	12,00	1.260.000
lisciviaatura/pulizia	5.000		120.000
equipaggiamento/vestiario	5.000		1.800.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.900.000

ONERI UNA TANTUM			
attività promozionale/propaganda			100.000
selezione del personale			300.000
alloggiamento			700.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			1.100.000

RIEPILOGO		costi per 21 giorni
ONERI DI PERSONALE		846.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.900.000
TOTALE ONERI		4.746.720
ONERI UNA TANTUM		1.100.000
TOTALE GENERALE		5.846.720

PROGETTO "STAGE DIFESA" - E.F. 2012

ONERI DI PERSONALE			
	numero	costi unitari in euro	costi per 21 giorni
CFI personale di supporto	360	100	756.000
indennità di missione personale di supporto	360	12	90.720
TOTALE SPESE PERSONALE			846.720

ONERI DI FUNZIONAMENTO			
	numero	costi unitari	costi per 21 giorni
attività formativa e addestrativa:			
materiale didattico			150.000
attività addestrativa			453.280
visite in località storico-militari			170.000
spese di trasporto			300.000
costi per il personale frequentatore			
viveri	5.000	12,00	1.260.000
liscivia/pulizia	5.000		120.000
equipaggiamento/vestiario	5.000		1.800.000
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO			4.253.280

ONERI UNA TANTUM			
attività promozionale/propaganda			100.000
selezione del personale			300.000
alloggiamento			2.000.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			2.400.000

RIEPILOGO		costi per 21 giorni
ONERI DI PERSONALE		846.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO		4.253.280
TOTALE ONERI		5.100.000
ONERI UNA TANTUM		2.400.000
TOTALE GENERALE		7.500.000

SEZIONE III

MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

A. PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero _____			
	Ministero _____			
- Tabella B	Ministero _____			
	Ministero _____			
Totale fondi speciali				

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

B. PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(La Sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Descrizione sintetica

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI INDOTTI**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

**TIMBRO DI VERIFICA
DELLA RELAZIONE TECNICA
DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE
GENERALE DELLO STATO**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il disegno di legge è inteso a consentire l'organizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, al fine di rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori promananti dalle Forze armate, anche alla luce dell'importante presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali.

L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'iniziativa, nonché in relazione all'assunzione dello stato di militare da parte dei frequentatori dei corsi per il tempo di durata degli stessi.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le Forze armate sono costituite, attualmente, da militari professionisti. La trasformazione dello strumento militare dal precedente modello misto (professionisti e militari di leva) al modello interamente professionale è disciplinata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

In particolare, la legge n. 331 del 2000 ha stabilito, in conformità con gli articoli 11 e 52 della Costituzione, i compiti delle Forze armate e ha previsto la relativa organizzazione su base professionale, limitando il reclutamento su base obbligatoria ai soli casi di deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. A tal fine, ha dettato disposizioni per la graduale sostituzione dei militari in servizio di leva con personale militare volontario in ferma di durata prefissata, la quale è stata portata a compimento dalla legge n. 226 del 2004, che, nel sospendere il servizio militare di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha introdotto le nuove categorie dei militari volontari in ferma prefissata di durata annuale o quadriennale.

Nell'ambito dell'ordinamento non sussistono, pertanto, disposizioni che consentano ai giovani interessati una conoscenza diretta e concreta, per un breve periodo di tempo, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Forze armate, sia con riguardo ai contenuti professionali, sia in riferimento ai valori di pace e solidarietà internazionale di cui esse sono portatrici.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge prevede, quale elemento di novità, che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso. Tale previsione comporta l'applicazione delle disposizioni previste per il personale militare dagli ordinamenti di Forza armata.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'iniziativa.

- 9) *indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale e l'organizzazione delle Forze armate, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del disegno di legge.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non prevedono modificazioni e integrazioni delle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie della normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del disegno di legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 6, prevedono che con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato in materia di Servizio civile nazionale e il Ministro della gioventù, siano stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, l'indicazione prioritaria dei reparti delle Forze

armate presso i quali svolgere i corsi, le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi e la regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dalla Difesa che i giovani versano, con la possibilità di trattenerla al termine del corso. Non sono previsti termini per l'adozione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano dati statistici di riferimento, né si ritiene necessario commissionarne.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I. Il contesto e gli obiettivi

1) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Le Forze armate sono costituite, attualmente, da militari professionisti. Con la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, i militari in servizio di leva sono stati sostituiti con personale militare volontario in ferma prefissata di durata annuale o quadriennale.

2) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Nell'ambito dell'ordinamento non sussistono disposizioni che consentano ai giovani interessati una conoscenza diretta e concreta, per un breve periodo di tempo, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Forze armate, sia con riguardo ai contenuti professionali, sia in riferimento ai valori di cui esse sono portatrici.

3) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Si è prospettata l'opportunità di adottare iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni e volte a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori promananti dalle Forze armate, anche alla luce dell'importante presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali.

4) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Obiettivo dell'intervento normativo, che si colloca tra le iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è avvicinare i giovani alle Forze armate, con una formazione specifica al rispetto e alla difesa dei valori costituzionali.

L'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo è costituito dalla percentuale delle domande di partecipazione ai corsi presentate rispetto ai posti disponibili.

5) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinataria dell'intervento normativo è l'Amministrazione della difesa, deputata all'organizzazione dei corsi oggetto di disciplina. Destinatari sono, altresì, i cittadini di età compresa tra i diciotto e i trenta anni, in quanto interessati a partecipare ai medesimi corsi.

SEZIONE II. Procedure di consultazione

Le disposizioni del disegno di legge sono state concertate con tutte le amministrazioni interessate.

SEZIONE III. La valutazione dell'opzione di non intervento

Allo stato della normativa vigente, la scelta di non intervenire in materia non è percorribile.

SEZIONE IV. Valutazione delle opzioni alternative

Allo stato della normativa vigente, non sussiste possibilità di opzione alternativa.

SEZIONE V. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'opzione regolatoria trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari (trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese), sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con l'organizzazione dei corsi.

SEZIONE VI. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Le disposizioni del disegno di legge non incidono sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE VII. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalla Difesa a favore del personale in servizio, le modalità attuative correlate all'intervento regolatorio non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Corsi di formazione)

1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate, caratterizzate dalla presenza nei contingenti delle missioni internazionali di militari italiani di tutte le componenti operative, organizzano, in via sperimentale per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della loro presenza nelle missioni internazionali.

2. I corsi sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012.

Art. 2.

(Requisiti di partecipazione ai corsi)

1. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi i cittadini italiani, senza

distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- d) idoneità all'attività sportiva agonistica;
- e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti:

- a) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;
- b) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
- c) titolo di studio;
- d) parenti o affini entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
- e) ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Nella domanda di partecipazione ai corsi gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. Alla medesima domanda gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa ai requisiti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Modalità di svolgimento dei corsi)

1. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato in materia di Servizio civile nazionale e il Ministro della gioventù.

2. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

3. I giovani sono ammessi ai corsi, nel limite dei posti disponibili, previo superamento di apposita visita medica.

4. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata.

5. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì stabilite:

a) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;

b) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

Art. 4.

(Iscrizione alle associazioni d'arma)

1. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cor-

rente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.